



**Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile**



OCDPC 619/2019 del 5 dicembre 2019

“Primi Interventi urgenti di protezione civile conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani”.

Direttiva per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell'art. 2 della OCDPC n. 619 del 05.12.2019 recante “Primi Interventi urgenti di protezione civile conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 291 del 12.12.2019.

La presente direttiva disciplina i termini, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi di cui alla OCDPC n. 619 del 05.12.2019 per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta, in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, a seguito degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio della Regione Siciliana.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai Comuni nel cui territorio risultino sfollati nuclei familiari a causa degli eventi calamitosi, verificatisi a partire dal mese di settembre 2019, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza - in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani – prorogato per ulteriori dodici mesi con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 26 marzo 2021.
2. Il presente atto, in applicazione dell'articolo 2 della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 619/2019 regolamenta in modo preciso e puntuale la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero dichiarata inagibile con provvedimento della competente autorità in conseguenza degli eventi calamitosi sopra richiamati.

Art. 2

Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo

1. Per accedere al contributo per l'autonoma sistemazione, gli interessati che alla data degli eventi calamitosi in parola risiedevano anagraficamente e dimoravano abitualmente e stabilmente nell'abitazione distrutta in tutto o in parte, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, devono presentare per l'intero nucleo familiare, apposita domanda entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente direttiva sul portale istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, di seguito denominato DRPC Sicilia, utilizzando il modulo allegato alla stessa.

2. La domanda, da rendersi in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, deve essere stata presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l'unità abitativa distrutta ovvero sgomberata.
3. La domanda di contributo può essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta con raccomandata a.r.. In quest'ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.
4. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma sia stata presentata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
5. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale circostanza deve essere data formale comunicazione, da parte del Comune competente per territorio, al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda medesima. Nei casi in cui la domanda presentata entro il termine non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria dando, a tal fine, un congruo termine, non superiore comunque a dieci giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale circostanza deve essere data formale comunicazione al soggetto interessato.
6. Qualora, in data antecedente alla pubblicazione della presente direttiva sul portale istituzionale del DRPC, Sicilia fossero già state presentate domande volte all'erogazione del contributo in argomento non sarà necessario riproporre le relative istanze. Se le domande già presentate non dovessero contenere tutte le informazioni di cui al modulo allegato alla presente direttiva i Comuni, in sede di istruttoria, provvederanno a richiedere agli interessati le necessarie integrazioni.
7. I Comuni interessati dagli eventi calamitosi sopra richiamati assicurano la consultazione della presente direttiva presso i propri uffici e/o sui rispettivi portali istituzionali fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende nota dalla data della sua pubblicazione sul portale istituzionale del DRPC Sicilia.

Art. 3

Definizione di abitazione principale abituale e continuativa e di nucleo familiare

1. Ai fini e per gli effetti di cui alla presente direttiva, per abitazione principale, abituale e continuativa, si intende quella in cui, alla data degli eventi calamitosi in argomento, risulta stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del il nucleo familiare richiedente il contributo.
2. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi sull'effettivo carattere principale, abituale e continuativo dell'abitazione distrutta, in tutto o in parte, ovvero dichiarata inagibile - in cui risultava stabilita la residenza anagrafica del nucleo familiare alla data degli eventi calamitosi - è onere del richiedente il contributo dimostrare la dimora abituale nell'abitazione distrutta o inagibile. A tal fine il Comune in cui è ubicata l'unità abitativa dovrà richiedere, mediante raccomandata a.r., la documentazione comprovante l'effettiva e stabile dimora del nucleo familiare (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, fatture utenze), fissando un congruo termine per l'acquisizione dei documenti richiesti, non superiore comunque a dieci giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale circostanza il Comune dovrà dare formale comunicazione al soggetto interessato, all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
3. Ai fini e per gli effetti di cui alla presente direttiva, si intendono per nuclei familiari quelli i cui componenti, alla data degli eventi calamitosi, dimoravano abitualmente e continuativamente nell'abitazione distrutta ovvero sgomberata in seguito al verificarsi degli stessi, così come risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, ovvero quello composto da un numero di soggetti inferiore, rispetto a quanto attestato nel certificato di stato di famiglia, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente il contributo o, comunque, accertato dal Comune.

Art. 4

Presupposti per la concessione del contributo e relativa durata

1. Il contributo in esame è erogato ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti della competente autorità, adottati a seguito degli eventi calamitosi in parola, che abbiano provveduto autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa. Pertanto non si procederà all'erogazione del contributo al nucleo familiare, nei casi di sistemazione alloggiativa con oneri finanziari, in tutto o in parte, a carico della Pubblica Amministrazione.
2. Così come previsto dall'art. 2, comma 2 della OCDPC n. 619/2019, i contributi di che trattasi sono concessi a decorrere dalla data del provvedimento di sgombero dell'unità abitativa fino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e, comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
3. Ai sensi e per gli effetti della presente direttiva, il termine finale, ai fini della determinazione del beneficio economico in parola, coincide con la data apposta sul provvedimento di ripristino dell'agibilità dell'immobile
4. Il contributo in argomento è alternativo alla concessione di alloggi da parte della Pubblica Amministrazione.
5. Il contributo non può essere corrisposto qualora i beneficiari siano possessori di altra abitazione come meglio specificato al punto d) dell'art. 8 della presente direttiva.
6. Potrà beneficiare del contributo per l'autonoma sistemazione per il periodo massimo di 120 giorni necessario al reperimento di altro alloggio il richiedente che, alla data degli eventi meteorologici di che trattasi, dimorava abitualmente e stabilmente nell'abitazione distrutta ovvero sgomberata, in seguito al verificarsi di tali eventi, in virtù di un contratto di locazione o di comodato d'uso gratuito ovvero in forza di altri titoli, purché sia nelle condizioni di dimostrare la legittima detenzione dell'immobile.

Art. 5

Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dei Comuni

1. I Comuni, previa verifica del rispetto del termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo, entro i successivi trenta giorni procederanno alla relativa istruttoria e, per esigenze di celerità del procedimento, effettueranno controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà resi nelle domande, come previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun Comune in relazione al numero delle domande di contributo presentate entro il termine prescritto e, comunque, nella misura non inferiore al 50% delle stesse.
3. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande di contributo le competenti Amministrazioni comunali provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati.
In caso di accertata insussistenza dei requisiti, i Comuni provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità delle domande agli indirizzi comunicati.
4. I Comuni sono tenuti a verificare l'effettivo abbandono dell'abitazione principale, abituale e continuativa da parte dei nuclei familiari destinatari del contributo per l'autonoma sistemazione; la verifica dovrà essere effettuata a mezzo di sopralluoghi presso le abitazioni sgomberate da parte del personale della Polizia locale e/o delle Forze dell'Ordine, da ripetersi nell'intero arco temporale di fruizione del contributo.

Art. 6

Importo mensile del contributo

1. Ai sensi della OCDPC n. 619/2019, il Commissario Delegato, previa individuazione dei beneficiari da parte dei Comuni interessati competenti per territorio, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, che sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati a seguito degli eccezionali

eventi meteorologici di cui alla OCDPC n. 619/2019, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 900,00 mensili.

2. La composizione del nucleo familiare cui fare riferimento ai fini della presente direttiva è quella risultante alla data degli eventi calamitosi.
3. Come previsto dall'art. 2 della OCDPC n. 619/2019, la misura del contributo da corrispondere è così determinata:
 - € 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari;
 - € 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità;
 - € 700,00 per quelli composti da tre unità;
 - € 800,00 per quelli composti da quattro unità,
 - € 900,00 per quelli composti da cinque o più unità.
4. Il contributo è aumentato di € 200,00 mensili, anche oltre il limite massimo di € 900,00, per ogni componente il nucleo familiare che alla data degli eventi calamitosi, appartenga ad una delle seguenti categorie:
 - a. soggetto di età superiore ad anni 65;
 - b. portatore di handicap;
 - c. disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
 L'importo del contributo aggiuntivo non varia se un componente il nucleo familiare appartenga a più di una delle predette categorie.
5. Qualora il contributo debba essere concesso per periodi inferiori al mese, l'importo da concedere è determinato dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.

Art. 7

Casi di riduzione o aumento del contributo

1. Il contributo mensile, determinato secondo quanto stabilito all'articolo 6 della presente direttiva, è aumentato:
 - a) dalla data di nascita di un nuovo componente;
 - b) dalla data in cui un componente del nucleo familiare - che sia stato trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura socio-sanitaria con oneri finanziari, anche parziali, a carico della Pubblica Amministrazione - si ricongiunga con il nucleo familiare in autonoma sistemazione., prima che l'unità abitativa colpita dagli eventi calamitosi torni ad essere agibile,
2. Il contributo è ridotto:
 - a) dal giorno successivo al decesso di un componente; in tal caso, qualora il nucleo familiare ammesso al contributo sia costituito da due soggetti il la provvidenza economica in esame è riconosciuta all'altro componente nella misura di € 400,00;
 - b) dalla data in cui uno o più componenti alloggino presso strutture ricettive con oneri a carico della Pubblica Amministrazione,
 - c) dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che, dunque, non farà rientro nell'abitazione (salvo il ricongiungimento di quest'ultimo al nucleo familiare originario prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione); in tale ipotesi qualora il nucleo familiare originario sia costituito da due componenti, dal giorno successivo all'allontanamento di uno di essi il contributo è riconosciuto all'altro componente nella misura di € 400,00.
3. Le variazioni comportanti l'aumento o la riduzione del contributo devono essere comunicate al Comune entro 5 giorni dalla data in cui si verificano.

Art. 8

Casi di esclusione e sospensione del contributo

1. Il contributo non sarà corrisposto:

- a. al nucleo familiare che non presenti domanda di contributo per l'autonoma sistemazione entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data successiva a quella di pubblicazione della presente direttiva sul portale istituzionale del DRPC Sicilia;
 - b. dalla data in cui il nucleo familiare rientri nell'abitazione sgomberata qualora questa sia antecedente all'emanazione del provvedimento attestante l'avvenuto ripristino dell'agibilità dell'unità abitativa, fatte comunque salve le responsabilità conseguenti alla eventuale violazione dell'articolo 650 c.p.;
 - c. al componente del nucleo familiare che abbia costituito un proprio autonomo, nuovo nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 2, lettera c) della presente direttiva;
 - d. al nucleo familiare che abbia la disponibilità di altra abitazione libera ed agibile, a titolo di proprietà, anche pro quota, o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso), idonea a ospitare l'intero nucleo familiare.
Per abitazione agibile si intende quella immediatamente utilizzabile, munita di allacciamenti ed arredi. Per abitazione libera si intende quella per la cui disponibilità sussista il consenso di eventuali altri contitolari del diritto reale di godimento non facenti parte dello stesso nucleo familiare
 - e. al nucleo familiare che abbia alienato l'abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino dell'agibilità dell'immobile.
2. Non sono cumulabili i contributi per l'autonoma sistemazione connessi agli eventi calamitosi di cui alla presente direttiva e quelli eventualmente concessi a seguito di differenti eventi calamitosi.

Art. 9

Comunicazione variazioni

1. Entro 5 giorni dal suo verificarsi, il richiedente il contributo è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo al Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata.

Art. 10

Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi per l'autonoma sistemazione.

1. Completata l'istruttoria, i Comuni mensilmente trasmettono al Commissario delegato un elenco riepilogativo delle domande accolte unitamente alle attestazioni relative al nesso di causalità tra l'evento calamitoso, che deve essere individuato in maniera puntuale, e il danno subito dalle unità abitative dei richiedenti, aggiornando o confermando ogni dieci giorni l'elenco trasmesso. I Comuni dovranno altresì inoltrare al Commissario delegato la richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie mensilmente per garantire la copertura dei contributi spettanti. Il sopra richiamato elenco degli ammessi al contributo dovrà essere depurato dei nuclei familiari rientrati nelle rispettive abitazioni.
2. I Comuni, ad avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, provvedono con la massima tempestività alla liquidazione dei contributi ai beneficiari ed alla rendicontazione delle somme al Commissario delegato entro l'ultimo giorno del mese di riferimento.

Art. 11

Entrata in vigore della direttiva

1. La presente direttiva entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana all'indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_ProtezioneCivile.
2. La direttiva ed il relativo modello di richiesta del contributo saranno, altresì, inviati ai Comuni interessati che ne daranno avviso pubblico a mezzo affissione nei rispettivi Albi comunali.

Palermo, 23 settembre 2021



Il Commissario delegato ex OCDPC 619/2019
Dirigente Generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina